



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
UMC di Torino

COMUNICAZIONE INTERNA n. 5 /2014

Avviso all'utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazione torino.it - Area Autoscuole/Agenzie

Oggetto: Art. 126, comma 8 C.d.S – Conferma di validità della patente tramite emissione di un duplicato.

Facendo seguito a quanto previsto dalla C.I. n. 23/2011 e successivi aggiornamenti, con la quale sono state fornite tutte le necessarie indicazioni circa l'obbligo per tutti i sanitari e le strutture di cui all'art. 119 del CdS di munirsi di un codice di identificazione, si comunica che dal 9 gennaio c.m. sono operative le procedure che prevedono l'emissione di una nuova patente di guida in occasione della conferma di validità della patente, ai sensi dell'art. 126, comma 8, del CdS.

La Circolare DGM prot. n. 30855 del 17/12/2013, che ha fatto seguito al Decreto Dirigenziale 15/11/2013 (G.U. n. 289 del 10/12/2013) ed al Decreto Ministeriale 9/8/2013 (G.U. n. 231 del 2/10/2013), stabilisce innanzitutto che la procedura di cui trattasi non si applica per:

-rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo COC;

-rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida;

-declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;

-rinnovi di patente richiesti prima di quattro mesi dalla data di scadenza.

In detti casi il rinnovo si effettuerà tramite la richiesta di un duplicato presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile con le normali procedure e tariffe.

La procedura di rinnovo della patente con contestuale emissione di un duplicato è disponibile sul sito: www.ilportaledellautomobilista.it, e prevede una serie di incombenze descritte nel dettaglio nella circolare DGM prima richiamata ed alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti.

La medesima circolare, al p. 5, prevede che nei casi in cui non si possa procedere alla trasmissione telematica delle informazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida, il sanitario certificatore, **in caso di esito positivo della visita**, redige la comunicazione su modello conforme all'allegato 1 al Decreto 15/11/2013 (che si allega alla presente) non in bollo e senza indicare l'indirizzo del destinatario. Su tale modello, firmato dal titolare della patente di guida, dovrà essere apposta una foto del titolare medesimo, autenticata dal sanitario.

All'interessato dovrà altresì essere consegnata una stampa della schermata generata dal sistema informatico da cui risulti l'impossibilità di procedere al rinnovo della patente per via telematica, dalla quale si evinca il numero della patente da rinnovare ed il cognome del conducente.

Il titolare della patente da rinnovare dovrà quindi rivolgersi a questo UMC presentando una domanda tramite l'apposito mod. TT2112 corredato di:

-una attestazione di versamento per un importo di 16 euro sul ccp n. 4028 a titolo di imposta di bollo sul duplicato della patente;

-una attestazione di versamento per un importo di 9 euro sul ccp n. 9001 a titolo di diritto di motorizzazione;

-fotocopia della patente da rinnovare;

-copia della comunicazione redatta mediante l'utilizzo dell'allegato 1 dal sanitario certificatore, resa conforme all'originale dal conducente ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;

-due fotografie formato tessera della misura di cui al mod. TT2112 (mm. 33x40) identiche, frontali, a sfondo chiaro, a capo scoperto e recenti, identiche a quella applicata sulla comunicazione di cui sopra;

-stampa della "schermata" prima richiamata.

La presente Comunicazione Interna viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n.10/2209 e relativi aggiornamenti.

Torino, 22/01/2014

f.to Il Direttore
dr. ing. Attilio Rabbone